

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I - COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA

Art. 1-Il rapporto tra studenti, genitori, docenti e personale non docente deve essere improntato alla massima correttezza e cortesia.

Art. 2 - La scuola nel suo complesso rappresenta un bene pubblico. L'igiene e la pulizia, di cui è responsabile il personale ausiliario, sono affidate al senso civico degli utenti della scuola e al loro rispetto per il lavoro altrui. Il comune senso di responsabilità imporrà inoltre di evitare guasti o danneggiamenti ai locali e agli arredi della scuola.

Art. 3 - Chi sporca, deteriora o manomette volontariamente i locali o le attrezzature scolastiche, è soggetto a risarcire il danno, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari. Qualora nelle aule, reparti o laboratori si registrassero danni e non fosse possibile individuare il responsabile, tutta la classe o le classi che vi hanno operato, oltre a risponderne disciplinarmente, saranno tenuti al risarcimento del danno.

Art. 4 - Gli studenti prima di occupare il proprio posto sono tenuti a segnalare immediatamente gli eventuali guasti o manomissioni all'insegnante e questi provvederà ad annotarlo sul registro di classe. La segreteria didattica trasmetterà copia del rapporto alla Dirigenza per gli adempimenti di competenza; il personale ausiliario dovrà segnalare per iscritto i danni o i guasti rilevati alla Dirigenza.

Art. 5 - Durante le ore di lezione è consentito uscire dall'aula limitatamente ad uno studente per volta (per ogni classe) e per la durata strettamente necessaria, evitando di stazionare nei corridoi, nell'atrio o nei bar.

Art. 6 - Nel cambio da una lezione all'altra devono essere rispettate le stesse norme valide durante le lezioni ed in particolare quelle relative all'uscita dall'aula. Gli insegnanti, nei limiti delle esigenze di orario, non dovranno lasciare la classe "scoperta".

Art. 7 - Qualora per esigenza del cambio di classe, non fosse possibile affidare gli studenti al personale ATA in assenza dell'insegnante, il buon comportamento della classe è affidato alla collaborazione responsabile dei rappresentanti di classe. Il personale ausiliario addetto ai vari piani o corridoi dovrà essere reperibile nei posti assegnati in modo da poter intervenire in caso di necessità.

Art. 8 - Durante l'intervallo gli studenti possono uscire dalle aule, vigilati dagli insegnanti.

Art. 9 - La ricreazione rappresenta un momento di sospensione della attività didattica, durante il quale non debbono venir meno quelle norme di comportamento che regolano una comunità educata e civile.

Art. 10 - Tutti gli studenti al suono della campana che indica la fine dell'intervallo, dovranno rientrare immediatamente nella propria classe.

Art. 11 - In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare in tutti i locali della scuola.

CAPO II - ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA

Art. 12 - Gli studenti entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni (intervallo tra il primo o il secondo suono della campana). Dopo il suono della seconda campana gli studenti saranno considerati ritardatari. L'insegnante della prima ora dovrà trovarsi in classe al suono della prima campana. Gli insegnanti che inizieranno le lezioni nelle ore successive dovranno trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle loro ore di lezione.

Art. 13 - L'insegnante della prima ora farà l'appello dei presenti e segnerà gli assenti sul registro.

Art. 14 -Gli studenti che usufruiscono di mezzi di trasporto extraurbani, in caso di ritardo dovuto ad eventi eccezionali potranno essere ammessi subito alla lezione. L'insegnante annoterà il ritardo sul registro di classe, nell'apposita colonna; lo studente, entro il giorno successivo, dovrà giustificare il ritardo come previsto dai successivi articoli sulle giustificazioni.

Art. 15 - All'inizio delle ore successive alla prima, saranno il Dirigente o i collaboratori ad autorizzare l'entrata degli studenti. La richiesta e l'autorizzazione dovranno risultare sul libretto personale. Eventuali situazioni anomale (assenze ripetute nelle stesse ore di lezione, ecc.) dovranno essere segnalate, tempestivamente, dagli insegnanti interessati, al Dirigente o ai Collaboratori.

Art. 16 - Per tutta la durata delle lezioni non è consentita l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico tranne che per ragioni didattiche o previa autorizzazione della Dirigenza. Le uscite e le entrate fuori orario sono concesse solo per seri motivi, familiari o di salute, o per impegni sportivi documentati. Di norma gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati da un genitore. L'allontanamento dalla classe (o l'uscita dall'edificio) senza preventiva autorizzazione dovrà essere immediatamente segnalata al Dirigente o ai collaboratori dagli insegnanti interessati o dal personale non docente in servizio ai piani o all'uscita.

Art. 17 - Per i casi urgenti o imprevisti (infortunio, malessere, ecc.) decideranno - di volta in volta – il Dirigente o i Collaboratori.

Art. 18 - In caso di pericolo od allarme all'interno dell'edificio scolastico, gli studenti preavvisati usciranno e seguiranno le istruzioni loro impartite.

Art. 19 - Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti dalle rispettive classi deve avvenire solo dopo il suono della campana che indica la fine dell'ultima ora.

CAPO III - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Art. 20 - Lo studente che sia stato assente dalle lezioni potrà essere riammesso solo se munito di giustificazione scritta (o se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci).

Art. 21 - L'alunno deve portare la giustificazione dell'assenza il giorno del rientro a scuola. Le assenze devono essere giustificate sul libretto apposito e firmate da chi ha depositato la firma in Segreteria e precisamente:

- da un genitore o da chi ne fa le veci per gli studenti minorenni;
- dall'alunno stesso se maggiorenne.

L'insegnante della prima ora è delegato a giustificare le assenze e provvederà alla trascrizione sul registro di classe.

Art. 22 - Le cause delle assenze devono essere indicate e, se il numero dei giorni supera i cinque (festivi o intermedi compresi), dovrà essere allegato, in busta chiusa, il certificato medico o dell'Ufficio di Igiene, dal quale risulti l'idoneità fisica alla riammissione dell'alunno in classe.

Art. 23 - Gli studenti sprovvisti di giustificazione saranno ammessi con riserva alle lezioni dal docente e dovranno giustificare il giorno successivo; qualora il terzo giorno ne fossero ancora sprovvisti, dovranno essere autorizzati dal Dirigente o dai Collaboratori. In caso di ulteriore ritardo lo studente andrà incontro ad un provvedimento disciplinare (ammonizione scritta e avviso alla famiglia). Gli studenti dovranno evitare astensioni collettive o assenze di massa dopo uscite didattiche. Nel giorno successivo a viaggi, gite ecc., di norma, non verranno effettuate verifiche.

CAPO IV - NORME PARTICOLARI PER I LABORATORI E I REPARTI DI LAVORAZIONE

Art. 24 - I laboratori ed i reparti di lavorazione rappresentano dei luoghi di particolare pericolo per l'incolumità fisica degli studenti. Il loro comportamento in detti locali dovrà essere improntato alla massima attenzione, precisione di movimenti e rispetto delle norme antinfortunistiche impartite dagli insegnanti. Nei reparti di lavorazione e nei laboratori è d'obbligo indossare la tuta da lavoro o altro indumento idoneo, secondo quanto previsto dalle norme antinfortunistiche.

Art. 25 - Le classi non debbono accedere ai laboratori ed ai reparti di lavorazione senza la presenza dell'insegnante.

Art. 26 - E' vietato l'accesso nelle aule, nei reparti o nei laboratori agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. Eventuali richieste o comunicazioni dovranno essere fatte tramite il personale ausiliario.

Art. 27-1 reparti ed i laboratori debbono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque accedere nei reparti o nei laboratori senza la preventiva autorizzazione scritta della Dirigenza o dell'Ufficio Tecnico.

Art 28 - Gli studenti non possono manovrare macchine, usare attrezzature, provare impianti o circuiti ed usare prodotti chimici se non dietro personale controllo dell'insegnante responsabile.

Art. 29 - All'inizio di ogni esercitazione ciascuno studente deve controllare che il proprio posto di lavoro sia in condizioni normali e che le varie attrezzature siano funzionali; se riscontra anomalie è tenuto ad informare subito l'insegnante o l'I.T.P., che faranno rapporto come previsto dall'art. 16.

Art. 30- Al termine delle esercitazioni il posto di lavoro deve essere lasciato in ordine e le varie attrezzature e utensilerie riconsegnate in perfetta efficienza all'insegnante responsabile che dovrà fare i necessari controlli, coadiuvato dall'assistente tecnico.

Art. 31 - In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rottura per dolo o scarsa diligenza del materiale e delle attrezzature date in consegna all'alunno o da lui utilizzate durante l'esercitazione, l'insegnante o l'I.T.P. responsabile dovranno tempestivamente fare rapporto al Dirigente o ai collaboratori per i necessari provvedimenti (risarcimento danni e eventuali sanzioni disciplinari).

Art. 32 - Per mantenere integra la funzionalità dei reparti e dei laboratori ogni guasto o sottrazione dovrà essere segnalata all'Ufficio Tecnico, dal personale responsabile.

CAPO V - NORME PARTICOLARI PER LE PALESTRE

Art. 33 - L'accesso degli studenti all'interno delle palestre deve verificarsi con la presenza dell'insegnante.

Art. 34 - L'ingresso in palestra ed il ritorno in classe deve avvenire senza ritardi, anticipando la fine delle lezioni del tempo necessario per trasferirsi dall'aula alla palestra e viceversa.

Art. 35 - Ogni studente è tenuto a portare il necessario per svolgere le lezioni e obbligatoriamente le scarpette da ginnastica, destinate alle attività sportive da indossare prima di entrare in palestra.

Art. 36 - Gli studenti che, non avendo portato il necessario, sono impossibilitati a partecipare alle esercitazioni di E.F., rimarranno in Palestra con l'obbligo di non disturbare la lezione.

Art. 37 - L'esonero totale o temporaneo dalle lezioni di E.F. dovrà essere richiesto dal genitore e giustificato con certificato medico.

Art. 38 - Lo studente indisposto che non potesse partecipare attivamente alle lezioni è tenuto a informare l'insegnante all'inizio dell'ora e dovrà rimanere in Palestra.

Gli studenti debbono utilizzare in Palestra solamente gli attrezzi indicati dai loro insegnanti.

CAPO VI - ORGANISMI COLLEGIALI DI ISTITUTO E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

Art. 39 - L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, (più della metà del numero totale dei voti, non computandosi nel numero i voti nulli e gli astenuti), (art. 28 D.P.R. 416/74)

Consiglio di Classe (art. 3 D.P.R. 416/74)

Art. 40 - Il Consiglio di Classe è formato:

- dai docenti della classe
- da due rappresentanti eletti dai genitori degli studenti della classe
- da due rappresentanti eletti dagli studenti

Art. 41-Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico da un insegnante della classe da lui delegato.

Art. 42-Il Consiglio di Classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. La convocazione deve essere notificata agli interessati con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita (tranne i casi di eccezionale urgenza).

Art. 43 – Il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti per la programmazione didattica e per la valutazione periodica e finale degli studenti e con la presenza di tutte le componenti in tutte le altre occasioni.

Art. 44-11 Consiglio può, con decisione autonoma, invitare tutti i genitori e studenti della classe a partecipare ad assemblee di classe che avverranno al termine delle normali riunioni del Consiglio stesso.

Collegio dei docenti

Art. 45 - La composizione, le competenze e le modalità di convocazione del Collegio dei docenti sono regolato dall'art. 4 del D.P.R. 416/74.

Art. 46-11 Collegio dei docenti si riunisce in base al Calendario delle attività predisposto dalla Dirigenza o quando almeno 1/3 dei suoi componenti né faccia richiesta.

Art. 47 - La convocazione di norma deve essere notificata agli interessati con almeno cinque giorni di anticipo sulla data stabilita.

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Art. 48 - La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono regolate dall'art. 5 del D.P.R. 416/74 e successive modificazioni.

Organismi e Assemblee degli studenti

Art. 49 - Le assemblee studentesche, previste e regolate dagli artt. 42,43,44 del D.P.R. 416/74 e successive modifiche, costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 50 - Le assemblee studentesche possono essere di classe e di Istituto.

Art. 51 - E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione

Art. 52 - L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Art. 53 - Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 54 - Previa autorizzazione del Consiglio di Istituto alcune assemblee generali possono aver luogo con la partecipazione di esperti secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. 31.5.1974.

Art. 55 - A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario altro.

Art. 56 - All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente e a un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Convocazione e funzionamento delle assemblee studentesche

Art. 57 - L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta scritta del 10% degli studenti; l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti della classe o di 1/3 dei componenti della classe;

Art. 58 - La richiesta di assemblea di Istituto o di Classe con la data di convocazione e l'ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo (escluse le Domeniche ed eventuali festivi). Il Dirigente, autorizzata l'assemblea, dovrà darne immediata comunicazione agli studenti e al personale insegnante e non insegnante in modo da rispettare il preavviso di tre giorni effettivi. In mancanza di comunicazione scritta della Presidenza le assemblee si considerano non autorizzate.

Art. 59-I rappresentanti della classe sono responsabili della regolarità di svolgimento dell'assemblea di classe.

Art. 60 -Il Dirigente o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 61 - La partecipazione all'assemblea generale di Istituto è facoltativa. Gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea rimarranno in classe con i propri insegnanti che si avvicenderanno secondo il normale orario di servizio. Gli studenti che partecipano all'assemblea si recheranno, in modo ordinato, nei locali indicati di volta in volta dalla Presidenza.

Art. 62 - Al suono della campana che indicherà l'inizio dell'assemblea, gli studenti dovranno restare in classe con i propri insegnanti o recarsi all'assemblea; è fatto divieto di stazionare fuori dalle aule o nei corridoi, il ritorno in classe, per i partecipanti all'assemblea, avverrà - in modo ordinato - solo al termine della stessa. L'insegnante dovrà controllare che tutti gli studenti siano rientrati.

Art. 63 - In occasione delle assemblee di Istituto, gli insegnanti sono tenuti tassativamente a rimanere nella classe - secondo il loro orario di servizio - qualora vi siano studenti che non partecipano all'assemblea (indipendentemente dal loro numero). Se tutta la classe si reca all'assemblea, l'insegnante rimane nell'ambito dell'Istituto a disposizione. Tutti gli insegnanti sono tenuti a rientrare nelle proprie classi prima del termine prefissato dell'assemblea o immediatamente - in caso di sospensione anticipata - in modo da poter adempiere a quanto previsto dal successivo articolo 64.

Art. 64 - Qualora le assemblee tenute in Istituto dovessero concludersi prima del tempo prefissato, gli studenti dovranno rientrare nelle classi. Gli insegnanti, riprenderanno la normale attività didattica.

Assemblee dei genitori (art. 45 D.P.R. 416/74)

Art. 65 - Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.

Art. 66-1 rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.

Art. 67 - L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe o di 1/3 di genitori di studenti della classe.

Art. 68 - L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando la richiedono la maggioranza dei genitori.

Art. 69 - Qualora le assemblee (o riunioni) si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario dovranno essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

Art. 70 - La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere notificata agli interessati almeno cinque giorni prima della data prevista.

Art. 71 - All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe e dell'Istituto.

Art. 72 - L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Assemblee o riunioni del personale docente e non docente

Art. 73 - Le assemblee e le riunioni del personale della scuola avvengono secondo le norme previste dai successivi articoli.

Art. 74 - La data di riunioni degli organismi collegiali e delle assemblee degli studenti e dei genitori e del personale docente e non docente debbono essere comunicate anche al personale non docente, per gli adempimenti di competenza.

Art. 75 - La diffusione di volantini, ciclostilati, giornali e altro materiale ecc. potrà essere effettuata all'interno dell'edificio scolastico solo dopo essere stata visionata e autorizzata dal Dirigente scolastico. All'interno dell'Istituto è autorizzata la diffusione di comunicati fatti dagli organismi rappresentativi del personale, dei genitori e degli studenti, che potranno fruire anche di un apposito spazio negli albi dell'Istituto. In ogni caso il materiale divulgato dovrà rispettare le norme in materia di rispetto della privacy.

CAPO VII - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 76 - Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale direttivo e docente sono quelle definite dal D.P.R. 417/74 (arti. 2 e 3).

Personale docente

Art. 77 - Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Art. 78 - L'orario obbligatorio di servizio per i docenti è costituito dalle ore destinate all'insegnamento dalle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse con la funzione docente

Art. 79 -I docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento. Le ore di completamento saranno esplicitamente indicate nell'orario personale dell'insegnante come ore a disposizione e dovranno essere messe nei giorni in cui il docente svolge realmente le sue lezioni.

Art. 80 -Il personale docente è tenuto alla rigorosa osservanza del proprio orario di servizio. E' tassativamente vietato modificare permanentemente o temporaneamente il proprio orario (anche in modo officioso), senza l'autorizzazione della Presidenza.

Art. 81 - Gli insegnanti che, per causa di forza maggiore, dovessero lasciare temporaneamente la propria classe devono avvertire il personale ATA. I docenti che

avessero la necessità di allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezione, debbono preventivamente avvertire il Dirigente o dei Collaboratori.

Art 82 - All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei docenti programmerà, in linea di massima, le attività degli organi collegiali, inclusi i rapporti con le famiglie.

Art. 83 - Per garantire il normale funzionamento dell'attività scolastica, gli insegnanti sono tenuti a comunicare tempestivamente la loro assenza dalle lezioni o dalle riunioni di organi collegiali ; le assenze saranno giustificabile secondo i modi stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 84- La partecipazione agli organi collegiali è preciso dovere degli insegnanti.

Art. 85 - Gli insegnanti hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le leggi che regolano l'attività scolastica e il presente regolamento che le attua. In particolare sono tenuti:

- a essere presenti nella scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle loro lezioni (gli insegnanti della prima ora dovranno essere in classe al suono della prima campana);
- ad assistere all'entrata e all'uscita dei loro studenti dalla classe;
- a fare l'appello e controllare che i propri studenti non si allontanino per un tempo indefinito e più di uno alla volta;
- a compilare regolarmente, all'inizio di ogni ora di lezione, il registro di classe;
- ad effettuare sollecitamente il cambio di classe previsto dal proprio orario;
- ad attenersi scrupolosamente alle norme che regolano le assemblee studentesche.

Art. 86-1 docenti possono riunirsi nei locali della scuola fuori orario di servizio e previa autorizzazione della Presidenza per riunioni didattiche o per discutere, fra loro o con gli appartenenti alle altre componenti, i problemi della comunità scolastica. In orario di servizio potranno tenere assemblee sindacali secondo le norme vigenti.

Personale non docente (Norme comuni)

Art. 87 - Tutto il personale è tenuto a svolgere i propri compiti in rispondenza alle funzioni e mansioni stabilite dalle norme vigenti (art. 5, 6 e 7 D.P.R. 420/74 e Legge 312/80) e successive modificazioni. E' tenuto al segreto di ufficio sugli atti e documenti della scuola.

Art. 88 - Ogni membro del personale è tenuto:

- al rigoroso rispetto del proprio orario di servizio;
- all'osservanza delle disposizioni del Consiglio di Istituto, del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Amministrativi.
- a svolgere scrupolosamente le attribuzioni che gli sono state individualmente assegnate in rapporto alla qualifica rivestita;
- è tassativamente vietato abbandonare, durante il proprio orario di servizio, il posto di lavoro specificamente assegnato, se non per eccezionali motivi: l'allontanamento, comunque, deve sempre essere autorizzato.

Art. 89 - Per consentire un regolare svolgimento del servizio, le assenze debbono essere tempestivamente comunicate in Segreteria e giustificate secondo le norme vigenti.

Art. 90-Il personale non insegnante può riunirsi nei locali della scuola con le stesse modalità previste per il personale docente (art. 95 del presente regolamento).

CAPO VIII -VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 91 - Le gite e i viaggi d'istruzione sono disciplinati dalle apposite disposizioni vigenti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
--

Premessa

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In particolare si condivide la definizione della scuola come "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio(...)comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni".

I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi nella nostra Costituzione e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Il presente Regolamento di disciplina non è principalmente un insieme di norme che vanno applicate: il "senso" vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise.

La comunità scolastica, infatti, per la sua natura di ambiente formativo, fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione.

Art. 1 - Codice disciplinare -

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socio-economiche.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - Sanzioni -

In presenza di **comportamenti occasionali e non gravi** relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità;
- disturbo durante le lezioni;
- atteggiamenti offensivi;
- violazione delle norme di sicurezza;
- assenze non giustificate;

gli Studenti potranno essere soggetti a **richiamo verbale**, il quale non costituisce sanzione.

Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Pubblicità del provvedimento sanzionato
Ripetute scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione nel Registro di classe
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza; Violazioni gravi alle norme di sicurezza	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Annotazione nel Registro di classe
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; Assenze non giustificate;	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta. (per le assenze non giustificate dopo il 3° richiamo verbale)	Annotazione nel Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	Annotazione nel Registro di classe; Comunicazione alla famiglia
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel Registro di classe; comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
Uso di sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia
Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola	Giunta esecutiva, su proposta del Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità competente

Uso del telefono cellulare durante la lezione	Consiglio di Classe	Ammonizione scritta	Annotazione sul registro di Classe
Recidiva nell'uso del cellulare	Consiglio di Classe	Sequestro del cellulare	Comunicazione alla famiglia
Uso improprio del cellulare per foto\riprese video	Consiglio di Classe	Sequestro del cellulare Sospensione da 1 a 3 giorni	Comunicazione alla famiglia
Diffusione di immagini\documenti in violazione della legge sulla privacy	Consiglio di Classe	Sequestro del cellulare Sospensione da 3 a 6 giorni	Comunicazione alla famiglia

Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola.

Per i **reati perseguibili d'ufficio**, il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, denuncerà il fatto alle autorità competenti.

Per quanto concerne la **recidiva** si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

Costituisce parte integrante della sanzione **l'abbassamento del voto di condotta**, con motivato giudizio del Consiglio di Classe.

L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequenza.

Art.3 - Sostituzione delle sanzioni -

Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di **sostituire** le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, quali:

- operazioni di pulizia dei locali scolastici
- collaborazione con il personale ausiliario
- riordino della biblioteca e dei laboratori

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Nei periodi di allontanamento, il Consiglio di classe, deve prevedere, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Art. 4 - Adozione delle sanzioni -

Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Giunta Esecutiva) decidono **dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente** che ha facoltà di presentare prove e testimonianze.

Le riunioni dei Consigli di classe e della Giunta Esecutiva, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone.

Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento, persone offese e studenti in causa, la seduta può essere pubblica.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di parità viene ripetuta una seconda volta e se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.

Art. 5 - Procedure disciplinari e impugnazioni -

Avverso le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica lo studente può presentare **ricorso all'Organo di Garanzia** dell'Istituto entro il termine di giorni 15 dalla data di comunicazione del provvedimento. In attesa della decisione dell'Organo di Garanzia, l'effetto del provvedimento disciplinare è sospeso.

Art.6 - Organo di Garanzia dell'Istituto -

Ai sensi del comma 2 art. 5 del D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998 viene istituito un Organo di Garanzia così¹ composto:

- Dirigente Scolastico Presidente
- N. 2 Rappresentanti del personale docente
- N. 2 Rappresentanti dei genitori
- N. 2 Rappresentanti degli studenti
- N. 2 Rappresentanti del personale A.T.A.

I rappresentanti vengono designati dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico può affidare la Presidenza dell'Organo di Garanzia dell'Istituto ad una personalità esterna alla comunità scolastica che goda di particolare prestigio e competenza.

L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni ed ha, comunque, potere decisionale fino all'elezione del nuovo organismo.

L'Organo di Garanzia deve riunirsi entro 15 gg. dalla presentazione del ricorso.

Le decisioni dell'Organo di garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti.

Art. 7 - Pubblicità e norme finali -

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto.

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, a tutti gli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.